

Sentenza n. 1830/2016 pubbl. il 10/05/2016  
RG n. 5011/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

---

Il Tribunale Civile e Penale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Patrizia POMPEI Presidente

dott. Leonardo SCIONTI Giudice rel.

dott.ssa Anna PRIMAVERA Giudice

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo il 01.04.2011

al n. 12127 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2011

promossa da

FEDRIGONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, via Alfieri 28 presso e nello studio dell'avv. Umberto Buiani che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Karin Muraro, Silvio Vereca, Mark Bosshard e Maria Balestrieri del foro di Milano, come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

ROSSI 1931 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, via Ciro Menotti 6, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Baldacci che la rappresenta e difende come da procura in calce comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

avente per oggetto: contraffazione di marchio

*(Omissis)*

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FEDRIGONI s.p.a. nei confronti di ROSSI 1931 s.r.l., così provvede:

1) accerta che l'utilizzo da parte della convenuta del segno Medioevalis per contraddistinguere prodotti di carta per corrispondenza anche sulle loro confezioni, nella pubblicità, nelle esposizioni fieristiche e nella corrispondenza commerciale nonché su Internet e quale nome a dominio [www.medioevalis.it](http://www.medioevalis.it), costituisce contraffazione del marchio comunitario registrato "Medioevalis", n. 3.000.551 del 28.4.2004 (classe 16) di titolarità di parte attrice, nonché condotta concorrenziale sleale per confusione, come in

parte motiva;

2) per l'effetto: a) inibisce alla convenuta di ulteriormente utilizzare il segno Medioevalis per contraddistinguere prodotti di carta per corrispondenza come sopra indicati o prodotti affini, nonché sulle loro confezioni, di immettere detti prodotti in commercio o di detenerli a tali fini, di importarli o esportarli, di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; b) ordina il trasferimento, a spese della convenuta, del suddetto nome a dominio [www.medioevalis.it](http://www.medioevalis.it) in capo a FEDRIGONI s.p.a. nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione della presente sentenza; c) fissa a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni contenute nella presente sentenza la somma di € 200,00= e, per ogni violazione constatata successivamente, la somma di € 100,00 per ogni confezione venduta da 1 a 50 pz e in Euro 300,00= per ogni confezione da 100 pz; d) ordina il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti in questione, del relativo materiale pubblicitario e di quello promozionale in qualsiasi modo recante il segno Medioevalis o altro confondibile con il marchio dell'attrice; 3) condanna la convenuta al risarcimento dei danni

che liquida, in favore dell'attrice, in complessivi € 50.000,00=, onnicomprensivi, in moneta corrente oltre interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;

4) dispone la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale, per una volta su un quotidiano a tiratura nazionale a scelta della medesima attrice, nonché per una volta su rivista specializzata pure a scelta dell'attrice nonché sul sito web [www.assocarta.it](http://www.assocarta.it), entro 60 gg dal deposito della presente sentenza;

5) condanna la convenuta al pagamento delle spese di causa che sono liquidate, in favore dell'attrice, in complessivi € 13.500,00=, oltre accessori dovuti per legge.

Firenze, 18.04.2016

IL GIUDICE Estensore

Leonardo Scionti

IL PRESIDENTE

Patrizia Pompei